

VERBALE N. 35 DELL'ADUNANZA DELL'8 OTTOBRE 2020

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cerè, Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Roberto Nicodemi, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Matteo Santini, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina Tamburro.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti comunica la scomparsa dell'Avv. Giuseppe Izzo, avvenuta il 3 ottobre scorso, che ricorda quale Collega dotato di elevate qualità professionali ed umane.

Il Presidente Galletti esprime condoglianze alla moglie Signora (omissis), al figlio Avv. Massimo Izzo e alla figlia Dott.ssa (omissis).

Il Consiglio si associa ed esprime le condoglianze alla Famiglia del Compianto Avvocato Giuseppe Izzo.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. Guido Sartorato, Vicepresidente Delegato dell'Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti, pervenuta in data 1° ottobre 2020, con la quale trasmette il bando del Premio "Enrico Guicciardi".

Il bando è riservato ai giovani praticanti e avvocati (entro i 35 anni di età) e sarà assegnato al miglior lavoro pervenuto su una qualsiasi sentenza, norma e punto rilevante per il diritto amministrativo e si terrà solo in forma di video-intervento di non più di 10 minuti.

Il termine per l'inoltro delle registrazioni è fissato per il 31 ottobre prossimo.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. Vincenzo Carbone, con la quale chiede l'utilizzo del logo e la partecipazione del Presidente dell'Ordine al convegno dal titolo "Fare business nella digital economy – L'ecosistema di Ali Baba Group e le opportunità per le aziende italiane".

Il Consiglio concede l'uso del logo. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sull'invito dell'Avv. Antonio De Angelis, Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Giovani Avvocati – AIGA, pervenuto in data 29 settembre 2020, per partecipare al Congresso Nazionale che si terrà a Bologna dal 15 al 17 ottobre prossimi ove saranno trattati i temi della ricostruzione del Paese e le sfide dell'Avvocatura post covid 19.

Il Presidente Nazionale chiede anche il patrocinio morale ed un contributo economico per l'evento.

Il Presidente si riserva l'eventuale partecipazione in considerazione degli impegni professionali e familiari.

Il Consiglio concede il patrocinio morale.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. n. 247/2012, comunicano che, in data 28 settembre 2020, è pervenuta la nota, che si distribuisce, dell'Avv. Simona PESCE, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della "WLEA S.t.A. a r.l.", con richiesta di iscrizione di detta Società nella Sezione Speciale dell'Albo ex art. 4-bis, L. 247/2012.



La Commissione:

- esaminata tutta la documentazione;
- ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4-bis, L. 247/2012;
- visto il pagamento del contributo annuale di iscrizione;

propone di deliberare l'iscrizione della suddetta Società nell'Albo Speciale.

Il Consiglio delibera in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale alla Società a mezzo PEC, a cura dell'Ufficio Iscrizioni.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. n. 247/2012, comunicano che, in data 17 settembre 2020, è pervenuta la nota, che si distribuisce, dell'Avv. Marco MASTRACCI, in qualità di legale rappresentante della "MPMLEGAL S.t.A. p.A.", con richiesta di iscrizione di detta Società nella Sezione Speciale dell'Albo ex art. 4-bis, L. 247/2012.

La Commissione:

- esaminata tutta la documentazione;
- ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4-bis, L. 247/2012;
- visto il pagamento del contributo annuale di iscrizione;

propone di deliberare l'iscrizione della suddetta Società nell'Albo Speciale.

Il Consiglio delibera in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale alla Società a mezzo PEC, a cura dell'Ufficio Iscrizioni.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 6 ottobre 2020 con la quale, per conto della propria assistita (omissis), chiede la nomina di un arbitro unico per dirimere la controversia insorta con la (omissis).

Il Presidente Galletti comunica di aver nominato l'Avv. (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti riferisce che i giorni 13 e 14 ottobre 2020 si terranno presso l'Aula Avvocati le prove scritte del concorso per la posizione C/1 funzionari Ufficio Iscrizioni e Pareri.

Stante l'attuale emergenza sanitaria, il Presidente Galletti propone di nominare dei Commissari supplenti in caso di impossibilità dei Commissari già nominati.

Il Consiglio nomina quali Componenti supplenti della Commissione d'esame gli Avv.ti Marco Tocci e Luigi Ladiana. La delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti comunica che la Direzione Generale della ASL Roma 1, con nota protocollata in data odierna, ha accolto la richiesta dell'Ordine di effettuare test sierologici e somministrazione dei vaccini antinfluenzali ai dipendenti e collaboratori dell'Ordine.

Il Consiglio prende atto, approva la spesa e ringrazia la Direzione della ASL Roma 1.

Comunicazioni del Vice Presidente

(omissis)

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53



- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti: Bonaccorso Ornella, Carlone Laura, Carnevali Enzo, Conte Edoardo, De Prosperis Francesca, Fancello Alessandra, Merosi Valeria, Oddo Oriana, Petrelli Bruno, Uricchio Marcella.

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

(omissis)

- Il Consigliere Tamburro, Segretario f.f., riferisce sulla nota del Dott. Salvatore Musumeci, Direttore dell'Ufficio Provinciale Territorio di Roma dell'Agenzia delle Entrate, pervenuta in data 1° ottobre 2020, relativa alla variazione circoscrizionale territoriale per la costituzione della banca dati del Catasto terreni del Comune di Ladispoli.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale.

- Il Consigliere Tamburro, Segretario f.f., riferisce sulla nota dell'Avv. Arturo Salerni, Presidente dell'Associazione Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili – CILD, pervenuta in data 29 settembre 2020, con la quale rende nota al Consiglio e si duole circa la prassi in merito all'estromissione della figura dell'avvocato di fiducia riscontrata presso il Centro di permanenza per i Rimpatri di Roma – Ponte Galeria verificatasi in occasione delle periodiche udienze di proroga della misura di trattenimento al quale non viene notificato il decreto di fissazione dell'udienza.

Il Consiglio delega il Consigliere Mobrici ad approfondire ed a riferire in Consiglio ad una prossima adunanza.

- Il Consigliere Tamburro, Segretario f.f. riferisce sulla nota dell'Avv. Antonella Trentini, Direttore dell'Avvocatura del Comune di Bologna, pervenuta in data 1° ottobre 2020 con la quale trasmette l'avviso pubblico per la selezione di un avvocato con studio in Roma al quale affidare incarichi di domiciliazione e partecipazione alle udienze.

Il termine per la presentazione delle domande è stata fissato per il 31 ottobre 2020, ore 12.00.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale ed a mezzo social e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Tamburro, Segretario f.f., riferisce sulla nota del Dott. Giuseppe Meliaddò, Presidente della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 1° ottobre 2020, con la quale trasmette le linee guida in corso di elaborazione, in vista della predisposizione delle tabelle di organizzazione della Corte per il triennio 2020/2022, e chiede di fornire eventuali osservazioni e proposte opportuni ai fini della migliore organizzazione degli uffici.

Il Consiglio delega i Componenti del Consiglio Giudiziario, Consigliere Tesoriere Graziani e Consigliere Agnino.

- Il Consigliere Tamburro, Segretario f.f., comunica che il GIP di Catanzaro, nella nota che si distribuisce, nel ringraziare l'Ordine di Roma per l'impegno che sta profondendo, ha dichiarato l'impossibilità di avvalersi del difensore di ufficio mediante collegamento da remoto nell'ambito del processo (omissis).

Il Consiglio prende atto.

Comunicazione del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che, nelle more dell'espletamento del procedimento per l'affidamento del servizio di pulizie e per il tempo strettamente necessario

all'individuazione del nuovo aggiudicatario, è opportuno garantire la prosecuzione del servizio stesso e procedere a proroga, sino al 31 dicembre 2020, del contratto relativo alla pulizia della sede di Piazza Cavour – Palazzo di Giustizia e della sede di via Lucrezio Caro 63 in Roma.

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Celletti e Nicodemi, approva la proposta del Consigliere Tesoriere, prorogando sino al 31 dicembre 2020 il servizio di pulizia della sede di Piazza Cavour – Palazzo di Giustizia e della sede di via Lucrezio Caro 63 in Roma.

Commissione Esame di Avvocato – Sessione 2020: nomina Presidente Commissione

- Il Presidente Galletti, con riferimento alla precedente delibera del 1° ottobre 2020, propone di nominare Presidente della Commissione per gli Esami di Avvocato - Sessione 2020, l'Avv. Luca Di Donna.

Il Consiglio approva, con l'astensione dei Consiglieri Nicodemi e Bolognesi. Dichiarata la presente delibera immediatamente esecutiva.

Approvazione del verbale n. 34 dell'adunanza del 1° ottobre 2020

- Il Consigliere Tamburro, Segretario f.f., invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita copia o ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell'inizio dell'adunanza odierna ai Consiglieri in collegamento Skype, il Consiglio, astenuti i Consiglieri Nicodemi e Celletti, quest'ultima soltanto per il tempo in cui non è stata presente, approva il verbale n. 34 dell'adunanza del 1° ottobre 2020.

Pratiche disciplinari

- Il Consigliere Caiafa, in sostituzione del Consigliere Cerè, comunica che in data 5 ottobre 2020 è pervenuta dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia la comunicazione di iscrizione nel registro di notizie di reato nei confronti degli Avvocati (omissis) iscritti al Consiglio dell'Ordine di Roma comunicando anche la richiesta di emissione di Giudizio immediato nei confronti dei suddetti avvocati per i reati di cui all'art. 110, 319 e 321 c.p.

Il Consiglio dispone l'inoltro al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina.

- Il Consigliere Caiafa, in sostituzione del Consigliere Cerè all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, riferisce l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma nei confronti dei seguenti Avvocati: (omissis).

Il Consiglio approva e delibera di trasmettere le segnalazioni al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014.

Il Consiglio dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Caiafa, in sostituzione del Consigliere Cerè, riferisce che nella giornata di martedì 6 ottobre 2020 il consigliere Cerè ha presenziato alla perquisizione presso lo studio dell'Avv. (omissis) disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma Ufficio del Sostituto Procuratore Pizza, indagata per i reati cui agli artt.: 1) p. e p. e l'art 81, cpv, 110, 643,61 n.7 e 11) cp); 2) reato p.e p. dagli articoli 81 cpv, 110, 646,61 n.2), 5) e 7) cp; 3) reato p. e p. dagli articoli 81cpv, 110, 493-ter e 61 n.2) cp avendo la stessa professionista in concorso con altri, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, abusato dello stato di deficienza psichica ... omissis ..., soggetto caratterizzato da una ridotta autonomia sul piano delle attività quotidiane e relazionali, induceva lo stesso a compiere atti per lui dannosi ed in particolare distraendo ingenti somme del patrimonio personale. Contestualmente alle operazioni di polizia il P.M. notificava ordinanza di

applicazione di misura cautelare nella persona dell'Avv. (omissis), applicando nei confronti della stessa la misura interdittiva di divieto temporaneo dall'esercizio della professione forense per la durata di mesi dodici.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, chiede che tutta la documentazione sia immediatamente trasmessa al Consiglio Distrettuale di Disciplina del Distretto della Corte di Appello di Roma, per la valutazione di eventuali violazioni disciplinari e altresì di inviare all'ufficio iscrizioni la medesima ordinanza ai fini dell'applicazione urgente della misura cautelare per l'avvio della procedura di sospensione della Professionista.

Il Consiglio dispone la trasmissione al Consiglio Distrettuale di Disciplina della presente delibera e di tutta la documentazione afferente il procedimento, nonché rimette all'Ufficio Iscrizioni affinché venga data esecuzione alla misura interdittiva disposta dall'Autorità giudiziaria; il tutto, con delibera immediatamente esecutiva da comunicarsi immediatamente all'interessata ed agli uffici competenti.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera l'approvazione di quanto relazionato.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 6)

(omissis)

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 11)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 11)

(omissis)

Rinuncia al Nulla osta al trasferimento (n. 1)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 20)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 3)

(omissis)

Abilitazioni (n. 5)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 2)

(omissis)



Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 16)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 6)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Compiute pratiche (n. 46)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 18) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consigliere Tamburro, unitamente alla Commissione Privacy, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Smart Working, rapporto di lavoro e protezione dei dati personali”, che si svolgerà il 20 ottobre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e modera: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Privacy), Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Privacy). Modera: Avv. Angelica Alessi (Foro di Roma). Relatori: Avv. Eugenio Cipolla (Foro di Roma) “Smart Working e la sicurezza dei dati”; Avv. Paolo La Bollita (Foro di Roma) “Differenza tra Telelavoro e Smart Working”; Avv. Gianni Dell’Aiuto (Foro di Roma) “Smart Working: istruzioni per l’uso e formazione dei dipendenti”; Avv. Danilo Quaglini (Foro di Roma) “P.A. e Smart Working”; Avv. Ciro Galiano (Foro di Roma) “Controllo a distanza: limiti, adempimenti datoriali, diritti e doveri dei lavoratori”; Avv. Gennaro Maria Amoroso (Foro di Roma) “Diritto alla disconnessione”.

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.

- Il Consigliere Lubrano, unitamente alla Commissione Diritto Amministrativo e alla S.I.A.A., comunica di aver organizzato convegno dal titolo “L’onere dichiarativo dei requisiti generali nelle procedure di evidenza pubblica”, che si svolgerà il 26 ottobre 2020, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e coordina: Avv. Enrico Lubrano (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Diritto Amministrativo – Comitato Delegati S.I.A.A.). Conclude: Avv. Filippo Lubrano (Presidente della S.I.A.A.). Relatori: Dott. Claudio Contessa (Presidente del Consiglio di Stato), Avv. Pierluigi Piselli (Foro di Roma).

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per la specificità della materia e la qualità dei relatori.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Anastasio, unitamente alla Commissione Famiglia e Diritti della Persona ed alla Associazione Circolo Psicogiuridico, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Il rapporto tra i nonni ed i minori nella crisi della famiglia alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione”, che si svolgerà il 27 ottobre 2020, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e coordina: Avv. Lucilla Anastasio (Consigliere dell’Ordine degli



Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Famiglia e Diritti della Persona). Relatori: Dott.ssa Marta Ienzi (Giudice della I Sezione Tribunale Civile di Roma) “La tutela del minore e l’intervento del giudice della famiglia); Dott.ssa Elisa Caponetti (Psicologa Psicoterapeuta CTU Tribunale) “La centralità del rapporto con i nonni ed i limiti dell’intervento e della relazione dei Servizi Sociali”; Avv. Marina Petrolo (Componente Commissione Famiglia e Diritti della Persona – Presidente IICL) “La centralità della collaborazione e di un punto di incontro tra le famiglie coinvolte”; Avv. Giorgio Vaccaro (Componente Commissione Famiglia e Diritti della Persona - Presidente del Centro Studi ‘Sistema Famiglia’” “Il diritto dei nonni come diritto inalienabile del minore. Il limite del ‘tempo e dei modi’ nelle sentenze della Cassazione: le necessità del minore”.

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.

- Il Presidente, in sostituzione del Consigliere Cerè assente, unitamente alla Commissione Responsabilità professionale e sanitaria ed alla Federazione Nazionale Professioni Sanitarie, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Anziani: diritti e tutele nella società e nella sanità”, che si svolgerà il 9 novembre 2020, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Dott. Alessandro Beux (Presidente della Federazione Nazionale Professioni Sanitarie) “L’impegno delle professioni sanitarie a sostegno della terza età”. Introducono e coordinano: Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione responsabilità professionale e sanitaria), Avv. Laila Perciballi (Componente Commissione responsabilità professionale e sanitaria). Conclude: Dott. Paolo Cendon “L’amministratore di sostegno: verso l’abrogazione dell’interdizione e dell’inabilitazione”. Tavola Rotonda: Avv. Donatella Cerè ((Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione responsabilità professionale e sanitaria) “Deontologia professionale nei rapporti tra avvocati e terza età”; Avv. Laila Perciballi (Componente Commissione responsabilità professionale e sanitaria) “La terza età tra quotidianità, sanità, informazione e tecnologia, fondo di responsabilità e sanità”; Dott. Massimo Tosini “Gli anziani ed il sistema sociosanitario”; Dott. Massimo Scarpetta “Le RSA, le case di riposo, le case di cura”.

La Commissione propone l’attribuzione di un credito formativo ordinario ed un credito formativo deontologico per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Agnino, unitamente all’Organismo di Mediazione Forense, alla Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione ed alla Associazione Nazionale Forense, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Decreto ingiuntivo e mediazione: SS.UU. 1956/2020 ha risolto la questione? Le prime applicazioni della giurisprudenza”, che si svolgerà il 2 dicembre 2020, dalle ore 12.00 alle ore 14.30, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Mario Scialla (Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Coordina: Avv. Maria Agnino (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Organismo di Mediazione Forense). Relatori: Prof. Avv. Domenico Dalfino (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Il Foro Italiano), Avv. Guido Cardelli (Mediatore e Formatore accreditato – Responsabile Scientifico dell’Ente di formazione dei mediatori forensi di Roma), Avv. Andrea Melucco (Mediatore e Formatore accreditato – Professore a contratto in procedura civile presso Università degli Studi di Cassino), Avv. Andrea Zanello (Mediatore e Formatore teorico-pratico presso ADR Center – Coordinatore UNAM Roma).

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per l’attualità della

materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta del Consigliere Nesta.

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Mobrìci e Celletti, in qualità di Vice Coordinatori comunicano che è stata presentata in data 2 ottobre 2020, da parte della Corte di Cassazione – Struttura di formazione decentrata - istanza di accreditamento per l'evento "Intercettazioni ed acquisizioni di dati in sistemi informatici" previsto per il 27 ottobre 2020.

La Commissione incaricata dell'esame di tali richieste così si è espressa: "Considerata la natura del seminario in modalità mista (presenza + FAD) la Commissione, vista la delibera n. 193 del 20 aprile 2020 del C.N.F., ritiene che l'accREDITamento sia di competenza dello stesso C.N.F."

Il Consiglio declina la propria competenza in favore di quella del Consiglio Nazionale Forense, alla quale rimette la documentazione.

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore ed i Consiglieri Mobrìci e Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, comunicano che è stata presentata in data 6 ottobre 2020, da parte della Associazione Differenza Donna, istanza di accREDITamento per l'evento "STEP – Stereotipo e pregiudizio: per un cambiamento culturale nelle rappresentazioni di genere in ambito giudiziario, nelle Forze dell'Ordine e nel racconto dei media" previsto per le date del 3, 4 e 5 novembre 2020.

La Commissione incaricata dell'esame di tali richieste così si è espressa: "Considerata la natura del seminario in modalità mista (presenza + FAD) la Commissione, vista la delibera n.193 del 20 aprile 2020 del Consiglio Nazionale Forense, ritiene che l'accREDITamento sia di competenza dello stesso C.N.F."

Il Consiglio declina la propria competenza in favore di quella del Consiglio Nazionale Forense, alla quale rimette la documentazione.

- Il Presidente Galletti rappresenta che è stata richiesta dalla Suprema Corte di Cassazione, con istanza del 6 ottobre 2020, l'Aula Avvocati per lo svolgimento dell'udienza della Prima Sezione Penale, Terzo Collegio, prevista per il giorno 16 dicembre 2020, atteso che tutte le altre aule risultano occupate.

Il Presidente Galletti, preso atto che per la data indicata la predetta Aula Avvocati risulta disponibile, comunica di aver autorizzato il Dipartimento Centro Studi a concedere quanto richiesto.

Il Consiglio concede l'utilizzo dell'Aula.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrìci e Celletti, procede all'esame delle singole domande di accREDITamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

- In data 6 ottobre 2020 è pervenuta richiesta di accREDITamento da parte di DI TANNO ASSOCIATI STUDIO LEGALE dell'evento a partecipazione gratuita "Ciclo di dieci incontri in materia di diritto tributario", che si svolgerà nelle date del 15 e 19 ottobre/9 e 23 novembre 2020/11 e 25 gennaio/8 e 22 febbraio/8 marzo 2020/1;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere dieci crediti formativi ordinari (un credito per singolo incontro) in considerazione dell'interesse della materia.



- In data 6 ottobre 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PORTOLANO CAVALLO STUDIO LEGALE dell'evento a partecipazione gratuita "Quale futuro per la responsabilità degli Internet Service Providers? Diritto dei media, privacy e internet", che si svolgerà il 3 novembre 2020;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per la parziale attinenza del tema trattato.

- In data 1° ottobre 2020 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di MOVIMENTO FORENSE dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso di formazione sul processo civile telematico e sulla giustizia digitale" che si svolgerà nelle date del 24 ottobre/7 e 21 novembre 2020;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere dieci crediti formativi ordinari per l'intero corso in considerazione dell'interesse della materia.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Tamburro, Segretario f.f., sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 108) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche di (n. 51) nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio

- Su relazione del Consigliere Tamburro, Segretario f.f., esaminate le domande presentate dai richiedenti, il Consiglio in conformità del Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015 delibera di trasmettere al C.N.F. il relativo parere circa la permanenza, l'inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei difensori di ufficio.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Galeani, anche per conto del Consigliere Minghelli oggi assente, con riferimento alle esternazioni del Procuratore Gratteri, in merito alla corruzione dei magistrati che lo stesso addebita agli avvocati sostenendo che l'Ordine degli Avvocati e le Camere Penali dovrebbero vigilare sui colleghi che corrompono i poveri magistrati, rappresentano che quanto sostenuto dal magistrato equivale ad affermare che la colpa delle violenze sessuali è in quelle donne che provocano girando svestite.

Chiedono che il Consiglio acquisti una pagina sui maggiori quotidiani per difendere l'onorabilità ed il decoro della categoria ed esprimere un forte segnale di condanna nei confronti del magistrato per quanto dallo stesso espresso pubblicamente.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delega i Consiglieri Cesali, Galeani, Gentile e Minghelli a preparare una nota di replica da sottoporre all'esame del Presidente.

- Il Consigliere Agnino, tornando sulla questione dei pagamenti a mezzo Pago Pa, rileva che il Tribunale di Roma richiede il pagamento del contributo unificato e della marca da bollo esclusivamente con il metodo telematico e Pago Pa.



Il sistema è organizzato in modo che ogni operazione -acquisto del contributo unificato e marca da bollo- sia una operazione singola, non permettendo di cumulare i due acquisti in un'unica operazione per l'importo totale.

Il Pago Pa, però, a differenza dei contributi e delle marche in formato cartaceo, ha dei costi ulteriori: essendo di fatto un bonifico vero proprio, è quindi soggetto alle commissioni della banca o della carta di credito che si utilizza.

Per esempio, a seconda della Banca, si pagano da Euro 2,50 a Euro 3,50 di commissione per il contributo unificato e la stessa commissione per la marca da bollo. Alla fine, la spesa maggiorata varia dai 5,00 ai 7,00 Euro per ogni iscrizione che preveda anche la marca da bollo.

Rileva, anche, grazie alle segnalazioni di parecchi Colleghi, che non tutti gli uffici giudiziari sono così fiscali sul Pago Pa.

Ad esempio, a Tivoli si continua ad iscrivere al ruolo con il contributo e la marca cartacea e l'unico adempimento richiesto della cancelleria è quello di spedire gli originali all'Ufficio anche per posta ordinaria.

A Civitavecchia (ed a Firenze) viene normalmente accettato il cartaceo scannerizzato e depositato telematicamente. Insomma, è possibile, trovare, se c'è buona volontà, una soluzione più accomodante per consentire il diritto di accesso alla giustizia.

Si può, quindi, ben ipotizzare che l'Ufficio di iscrizioni al ruolo, durante il lockdown, non sia riuscito, non avendo il personale gli strumenti necessari a causa dello smartworking, ad evadere le pratiche quotidiane, il che ha comportato, come effetto, l'interpretazione rigida della norma, che ha inevitabilmente provocato un ulteriore rallentamento della giustizia, anche in relazione al non sempre ineccepibile funzionamento del sistema informatico.

Inoltre, quando il Polisweb non funziona per qualsiasi ragione (manutenzione o disservizio) anche il sistema Pago Pa, connesso al Polisweb, subisce interruzioni e disservizi.

Per gli avvocati meno giovani ed esperti, questo metodo risulta molto complicato e sono costretti a rivolgersi alle agenzie (altro ricarico di spese, oltre alle commissioni bancarie).

Poiché la normativa in questione è, ancora, una norma transitoria, chiede al Consiglio di insistere presso le competenti sedi affinché si possa utilizzare liberamente il doppio binario Pago Pa e pagamenti cartacei per agevolare l'accesso alla giustizia in spirito collaborativo con una auspicabile sinergia tra Uffici Giudiziari ed Avvocatura.

Il Consiglio approva e delega il Consigliere Agnino a predisporre un testo da sottoporre alla firma del Presidente.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi, su segnalazione di alcuni colleghi, comunicano che il servizio di prenotazione degli appuntamenti presso l'ufficio successioni del Tribunale di Roma non permette di usufruire del servizio in quanto risultano esaurite le date e gli orari di ricevimento.

I consiglieri Celletti e Nicodemi chiedono al Consiglio di intervenire al fine di ripristinare il servizio.

Il Consigliere Gentile chiarisce le modalità attuali di svolgimento del servizio, chiedendosi che sorte hanno avuto le istanze presentate.

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Nicodemi a prendere contatti con il Presidente della Sezione per riferire delle ulteriori criticità e poi, di concerto con il Consigliere Segretario Scialla, di verificare l'applicazione di una o due unità, previa autorizzazione del Consiglio.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi, ricordando la loro comunicazione del 10 settembre 2020 e del 1° ottobre, relativa al Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Tizzano, chiedono al Consiglio se il Consigliere delegato ha fatto pervenire eventuali informazioni.

Il Consigliere Bolognesi riferisce che il Consigliere Tizzano è da poche settimane Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Roma, proveniente dal Tribunale di Cassino; presso quel Foro le udienze di lavoro erano fissate tradizionalmente ad "ora di rito"; a Roma e con la disciplina

emergenziale ciò non è possibile e il Consigliere Tizzano, che sta fissando udienza in presenza fisica, risulta aver già adeguato i decreti di fissazione udienza con espressa indicazione di orario. Ritiene, pertanto, che non occorra formalizzare aggi alcun intervento, atteso che il Consigliere Tizzano, se nel periodo antecedente la data dell'8 settembre, avesse potuto beneficiare dell'assistenza e delle indicazioni del personale amministrativo, probabilmente non si sarebbe verificato alcun disagio per i Colleghi, neanche all'udienza dell'8 settembre.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi, su segnalazione di alcuni colleghi, comunicano che il 5 ottobre 2020, nell'udienza proveniente da rinvio del 2 ottobre 2018, in 12^a Sezione del Tribunale di Roma, la dottoressa Corda, che sostituiva il Dott. Archidiacono, ha fissato 10 udienze alla stessa ora (ore 10), determinando un notevole assembramento. Inoltre, essendo la Dott.ssa Corda un GOT, per molte delle cause ha disposto un semplice rinvio. Tale situazione rende necessaria una interlocuzione con il Presidente di Sezione per un confronto che migliori il lavoro dei colleghi.

Il Consiglio, preso atto, delega i proponenti ad occuparsi della questione prospettata ed a riferire in Consiglio.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi, su segnalazione di alcuni colleghi, comunicano che il ritiro dei fascicoli di parte, necessari per la proposizione di appello o di ricorso per cassazione, ha delle tempistiche troppo lunghe.

I Consiglieri Celletti e Nicodemi chiedono al Consiglio di intervenire al fine di migliorare il servizio.

Il Consiglio prende atto e delega i proponenti ad occuparsi della questione prospettata ed a riferire in Consiglio.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi, su segnalazione di alcuni colleghi, fanno presente che non risultano pagate le fatture, emesse da molti mesi, relative al gratuito patrocinio ed alle difese d'ufficio.

I Consiglieri Celletti e Nicodemi chiedono al Consiglio di intervenire al fine di sollecitare il pagamento delle parcelle dei colleghi.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Scialla a verificare e a riferire in Consiglio.

- Il Consigliere Caiafa in relazione agli elenchi degli incarichi conferiti dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, trasmessi limitatamente al primo semestre dell'anno in corso, osserva che da una analisi svolta, al contrario, riprendendo i dati da FALLCO sino alla data del 30 settembre 2020 la situazione di privilegio per i 47 professionisti più volte indicati nelle precedenti comunicazioni non si è modificata nel senso che come può essere rilevato dal documento che si distribuisce risultano ancora assegnatari di un numero di procedure già di per sé rilevante, accresciuto in conseguenza delle nomine dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020.

L'elenco mostra ancora non essersi provveduto alla sostituzione dei professionisti interessati dalla ben nota vicenda (omissis) ((omissis)), oggetto della conclusione delle indagini da parte della Procura, con richiesta di rinvio a giudizio, sol che si consideri che, da sempre presso la Sezione, quanto meno per ragioni di opportunità, è stato seguito il criterio della sospensione, con invito alle dimissioni e, nel caso in cui queste non fossero state rassegnate, attraverso la revoca come è avvenuta per l'Avv. (omissis).

Il Consigliere Caiafa propone la trasmissione della delibera alla Procura Generale presso la Cassazione ed al Consiglio Giudiziario, per le conseguenti opportune valutazioni.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Voltaggio, anche in sostituzione del Consigliere Alesii, riferisce che con nota



del 7 agosto 2020 l'Avv. (omissis) sottopone all'attenzione del Consiglio il comportamento di Consip che, a sua detta, conferirebbe incarichi professionali - mediante l'utilizzo di un Albo di avvocati esterni ed a seguito di beauty contest - in violazione della normativa sull'equo compenso. In particolare, l'Avv. (omissis) lamenta di aver partecipato più volte ai suddetti beauty contest e di aver visto assegnati incarichi ad altri professionisti con compensi calcolati al ribasso, ben al di sotto di quanto previsto dal D.M. 55/2014.

Chiede, al riguardo, l'intervento dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Consigliere Voltaggio, anche in sostituzione del Consigliere Alesii, propone di rivolgersi a Consip per verificare l'effettività di quanto denunciato e richiamare la necessità che, nell'affidamento degli incarichi legali, sia osservata la normativa sull'equo compenso.

Il Consiglio preso atto, delega i proponenti ad approfondire e riferire in Consiglio.

- I Consiglieri Graziani e Voltaggio, anche in sostituzione del Consigliere Alesii assente, riferiscono della nota del 29 settembre 2020 con la quale l'Avv. (omissis) lamenta che la Sezione Esecuzioni del Tribunale di Roma avrebbe assunto un orientamento non condivisibile per quanto riguarda i pignoramenti effettuati presso la Tesoreria Centrale della Banca d'Italia per i debiti contratti dalla P.C.M. e dai Ministeri, dal momento che il Tribunale di Roma declina la propria competenza a favore dei Tribunali competenti in funzione dell'Ufficio di tesoreria territorialmente competente, avuto riguardo alla residenza o alla sede del privato creditore.

Tale orientamento sarebbe in contrasto con Cass. Civ. 81712/2018 e renderebbe particolarmente gravosa l'attività di recupero del creditore e la possibilità di vedere soddisfatte le proprie pretese poiché le Tesorerie periferiche sono di solito incapienti.

Chiede, pertanto, l'intervento dell'Ordine presso il Presidente del Tribunale o del Consiglio Superiore della Magistratura.

I suddetti Consiglieri distribuiscono la nota dell'Avv. (omissis), nonché una breve relazione sulla materia (contenente i riferimenti normativi e giurisprudenziali).

Il Consiglio prende atto e propone di aprire un'interlocuzione con il Presidente della Sezione Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Roma volta ad affrontare la tematica, delegando a tale scopo i Consiglieri Graziani, Alesii e Voltaggio.

- Il Consigliere Cesali, preso atto dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma con cui sono stati dichiarati ineleggibili 8 Consiglieri del Consiglio Nazionale Forense che non avevano rispettato il limite del doppio mandato, provvedimento immediatamente esecutivo, auspica che il C.N.F. non impugni il provvedimento e che il Ministero della Giustizia indichi al più presto le elezioni nei distretti interessati, al fine di consentire la migliore operatività del Consiglio Nazionale Forense in questo momento di grave difficoltà per la Giustizia e per l'Avvocatura.

Il Consigliere Cesali chiede al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed all'Unione degli Ordini Forensi del Lazio di voler condividere la posizione sopra espressa e di invitare i Consiglieri del CNF eletti nel Distretto ad adoperarsi in tal senso.

Il Consiglio, astenuta il Consigliere Cerè, prende atto, auspicando una rapida soluzione della vicenda, per consentire al Consiglio Nazionale Forense di assolvere alle proprie funzioni istituzionali e giurisdizionali a pieno organico anche in ragione della gran mole di attività che la legge di riforma professionale ha assegnato al Consiglio Nazionale Forense.

STRUTTURA DI SUPPORTO E STUDIO - OSSERVATORIO DEONTOLOGICO SULLA PUBBLICITA' E ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA

Pratica n. (omissis) - www.malasanita.com (omissis).it

- Si rende la presente informativa ai fini delle valutazioni di competenza del Consiglio.

Segnalazione

1. A seguito di segnalazione da parte di un medico appartenente al relativo Ordine Provinciale di Milano, si è verificata la liceità deontologica della attività pubblicitaria svolta sul sito web [https://www.malasanita.\(omissis\).it](https://www.malasanita.(omissis).it).

Contenuto del sito web

2. Il sito web è molto semplice, è riferibile all'Avv. (omissis) (iscritto all'albo degli avvocati dell'Ordine di Napoli), la cui foto è riprodotta nella homepage. Sono indicati l'indirizzo dello studio in Napoli ed i professionisti appartenenti allo stesso ("Studio Legale (omissis) - 80143 Napoli, Centro Direzionale G1 - (operiamo in tutta Italia) - malasanita@(omissis).it - Avv. (omissis) - Avv. (omissis) - Avv. (omissis) (avv. in Australia) - Dr. (omissis) - Avv. (omissis)").
3. Nella homepage, sotto l'indicazione del nome di dominio è riportata l'indicazione "(Difesa Gratuita)" e quindi "Malasanità, fatti risarcire: è l'univo modo per fermarla. Sottoponiamo – sempre anticipando noi ogni spesa – il tuo caso ai nostri consulenti vagliando con cura ogni aspetto per poi procedere, se sussistono i presupposti, all'azione per il risarcimento danni".
4. Vi è poi un (unico) link che conduce ad un testo personale dell'avv. (omissis) su una vicenda familiare.
5. Al momento della verifica (27.09.2020) sulla pagina esaminata non era più presente l'indicazione "Malasanità – fatti risarcire: è l'unico modo per fermarla – paghi solo se incassi", come invece riportata sulla segnalazione.

Responsabilità deontologiche

6. Nel contenuto della pagina web www.malasanita.marra.it, riconducibile all'Avv. (omissis), non si ravvisano allo stato evidenti illeciti deontologici, fatta eccezione per:
 - a. art. 35, comma 5, C.d.f.: per aver riportato nella pagina web il nome della Dott.ssa (omissis) (praticante avvocato abilitata al patrocinio sostitutivo, iscritta nell'apposito registro tenuto dall'Ordine professionale di Napoli) preceduto dal titolo abbreviato, non consentito, di "Avv. p";
 - b. artt. 9, 17, 35 C.d.f.: per avere offerto e pubblicizzato prestazioni professionali gratuite, informazione vietata in quanto volta a suggestionare il cliente con un messaggio di natura meramente commerciale e caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, coordinatrice del Dipartimento Deontologia e Disciplina,
delibera

di trasmettere la presente delibera al Consiglio dell'Ordine nel cui Albo è iscritto l'avvocato suindicato per la valutazione di competenza e gli eventuali provvedimenti conseguenti ex art. 11 Reg. 21 febbraio 2014, n. 2.

STRUTTURA DI SUPPORTO E STUDIO – AREA PARERI DEONTOLOGICI

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con richiesta pervenuta in data 4 agosto 2020, rappresenta di aver ricevuto in data 29 marzo 2018 un incarico professionale avente ad oggetto la consulenza ed assistenza stragiudiziale di una società a responsabilità limitata e di aver svolto attività avente ad oggetto i rapporti tra i soci; posto che l'incarico ha avuto termine a giugno 2018 e che il compenso è stato integralmente corrisposto, l'Avv. (omissis) chiede se possa accettare o meno il mandato a rappresentare un socio di minoranza nell'azione che lo stesso intende promuovere nei confronti della società (reclamo avverso bilancio finale di liquidazione), senza incorrere nelle violazioni degli articoli 24 e 68 del Codice Deontologico.

Il Consiglio

udito il Consigliere Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

osserva

L'art. 24 del Codice Deontologico Forense ('conflitto di interesse') prescrive l'obbligo di astensione da parte dell'Avvocato dal prestare attività professionale sia quando questa determini un conflitto di interesse attuale e concreto sia quando detto conflitto possa essere solo eventuale o potenziale; si configura 'conflitto di interesse' sia quando l'attività professionale richiesta determini un conflitto con gli interessi della parte assistita o interferisca con lo svolgimento di altro incarico professionale sia quando il nuovo mandato determini (o possa determinare) la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente oppure la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente altra parte assistita o cliente.

Al momento dell'accettazione dell'incarico spetterà all'Avvocato effettuare la valutazione sulla sussistenza attuale od anche meramente potenziale di un conflitto di interesse così come delineato dalla norma deontologica.

L'art. 68 del Codice Deontologico Forense ('Assunzione di incarichi contro una parte assistita') consente all'Avvocato di assumere incarichi professionali contro una parte già assistita quando sia trascorso almeno un biennio (ad eccezione delle controversie familiari per le quali vi è il divieto anche oltre biennio) a condizione che l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e che nello svolgimento del nuovo incarico non vengano utilizzate notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.

E' opportuno evidenziare che l'obbligo di astensione da parte dell'Avvocato dal prestare attività professionale quando questa determini o possa determinare un conflitto di interessi con altra parte già assistita prescritto dall'art. 24 non cessa al termine del biennio dalla conclusione del mandato.

Ritiene

che spetti *in primis* all'Avvocato, al momento dell'accettazione dell'incarico, la valutazione della sussistenza o meno di un conflitto di interesse tra il mandato proposto e gli incarichi già svolti o in corso di svolgimento, con conseguente obbligo di astensione dall'accettazione in caso di sussistenza di conflitto di interesse, anche solo potenziale ed anche a prescindere dal tempo eventualmente trascorso dalla cessazione dell'incarico precedente.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato, in data 30 giugno 2020, richiesta di parere deontologico rappresentando quanto segue.

L'istante è socio ordinario di un'associazione professionale ex L. 4/2013, all'interno della quale ha svolto la funzione di componente del Collegio dei (omissis) e nel cui interesse ha promosso non solo alcuni giudizi, ma anche svolto attività di consulenza legale.

L'avv. (omissis) riferisce di avere rinunciato a tutti i mandati professionali conferiti dalla predetta associazione e chiede se, nella qualità di associato, possa svolgere sia attività stragiudiziale "*a tutela della regolarità formale della vita e delle delibere associative*" sia impugnando le stesse, anche con il patrocinio di altro collega, senza attendere il decorso dei due anni dalla conclusione dell'ultimo incarico ex art. 68 del Codice Deontologico Forense e senza incorrere nei divieti di cui agli artt. 23-24 C.D.F.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere coordinatore Cerè

Osserva

Sono numerose le norme del codice deontologico che impongono all'avvocato di astenersi dal prestare assistenza professionale ove sussista o possa sussistere una posizione conflittuale nell'espletamento del mandato.

La normativa, ovviamente, riguarda sia l'operato dell'avvocato che presta assistenza professionale singolarmente, sia nei confronti di coloro che svolgono la professione in forma associativa con altri avvocati o con altri professionisti, in caso di associazioni multidisciplinari.

In tali casi, l'incarico è conferito personalmente all'avvocato e la partecipazione

all'associazione non può pregiudicare l'autonomia, la libertà, l'indipendenza, nonché il dovere di segretezza e riservatezza dei fatti e delle circostanze apprese per ragioni professionali.

Si osserva, inoltre, che la ratio dell'art. 68 del Codice Deontologico Forense, ossia il divieto di assumere incarichi contro una parte già assistita solo quando sia trascorso un biennio dalla cessazione del rapporto professionale, risiede nell'assoluto rapporto di fiducia che si instaura tra l'assistito ed il proprio difensore e fa riferimento ai doveri di probità, dignità decoro, lealtà e diligenza, ritenendo contrario ai doveri imposti dalla correttezza professionale, la prestazione d'opera in controversie nelle quali l'avvocato abbia acquisito o possa avere acquisito elementi di fatto e di diritto utili alla gestione della lite, a seguito dell'incarico ricevuto dalla parte, poi divenuta sua avversaria.

La giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense e, altresì, quella della Suprema Corte, è più volte intervenuta sul tema, convergendo verso una interpretazione rigorosa, ovvero: la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha affermato che: *“siccome la funzione di tale regola è di evitare che un comportamento contrario risulti lesivo del prestigio della professione, e la lesione del prestigio risulta dalla valutazione sfavorevole che gli altri possano avere avuto del comportamento tenuto dal professionista, all'ambito di applicazione della regola vanno ricondotte tutte le situazioni in cui, secondo un criterio di normalità, l'ambiente in cui il professionista opera e le parti cui presta assistenza sarebbero portati a considerare che egli possa essere stato, o sia per risultare, influenzato da interessi contrastanti”* (così Cass., Sez. Un., 14619/02).

Il Consiglio Nazionale Forense ha disposto che la norma deontologica sul conflitto di interessi *“mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con altra parte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale l'illecito contestato all'avvocato è un illecito di pericolo e non di danno”* (così, tra le tante, CNF 29 luglio 2016, n. 265).

Il Consiglio Nazionale Forense, con pronuncia del 28 dicembre 2015 n. 225 ha ritenuto che *“costituisce illecito deontologico la condotta del professionista il quale, in seguito alla dismissione del mandato, indipendentemente che sia dovuta a revoca o rinuncia, assuma l'incarico da soggetto che abbia un interesse confliggente con quello del proprio ex cliente, utilizzando contro quest'ultimo informazioni dallo stesso assunte nell'espletamento del precedente mandato”*.

Ritiene

che, seppure non possano essere limitati i diritti sostanziali dell'istante, derivanti dalla sua qualifica di socio, in qualità di avvocato lo stesso dovrà attenersi ai principi deontologici sopra richiamati ed in particolare, valutare se, indipendentemente dal decorso del biennio, possa assumere un incarico professionale potenzialmente confliggente con quello espletato in precedenza.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con pec del 17 luglio 2020, segnalava di avere ricevuto mandato per un giudizio di primo grado, con procura espressamente estesa anche ai gradi successivi di giudizio, sicché, all'esito negativo del giudizio di primo grado, previa informativa e comunicazioni con il cliente, veniva predisposto l'atto di appello. Successivamente l'istante apprendeva della revoca del mandato ed il conferimento dello stesso ad altri difensori. Richiedeva, pertanto, l'istante quali condotte la stessa potrebbe tenere, quali iniziative assumere e quali pretese economiche avanzare in relazione ai rapporti intercorsi prima della revoca del mandato

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Disciplina e Massimario,

osserva

che la richiesta di parere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma deve necessariamente riguardare questioni o aspetti di natura deontologica e non anche indicazioni su quali azioni sia più opportuno intraprendere per la tutela degli interessi privati del richiedente.

Va inoltre osservato che nel caso di specie la verifica dell'esigibilità dei compensi per il giudizio di gravame, costituisce questione di natura strettamente civilistica e come tale esorbita dalla materia deontologica di competenza del Consiglio.

Ciò chiarito si segnala che la vicenda in questione trova regolamento, sotto il profilo deontologico, nel Titolo II "*Rapporti il cliente e la parte assistita*" del Codice Deontologico Forense, con particolare riguardo agli artt. 25 (Accordi sulla definizione del compenso"), 27 (Doveri di informazione), 29 (Richiesta di pagamento), 33 (Restituzione di documenti).

ritiene

che l'istante, nell'attenersi ai principi ed ai riferimenti sopra citati possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato istanza di parere, protocollata in data 07/07/2020, con cui si chiede " ... di confermare che nulla osti, dal punto di vista deontologico, a che un Avvocato partecipi a un programma a premi trasmesso su un canale televisivo a diffusione nazionale (chi vuol essere milionario), purché ovviamente lo faccia con dignità e decoro (art. 9.2 Cod. Deont. For.) salvaguardando la propria reputazione e l'immagine della Professione Forense."

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

Rileva

Sul tema si osserva che la violazione dei doveri di dignità e decoro si connota come illecito disciplinare a forma libera o "atipico", avendo il C.N.F. ripetutamente ravvisato, con riguardo alla configurabilità di tale illecito, che non possa essere prevista, nella materia disciplinare Forense, una tassativa elencazione dei comportamenti vietati (vale a dire quella stretta tipicità dell'illecito che è invece necessariamente propria del diritto penale), giacché il nuovo sistema deontologico forense – governato dall'insieme delle norme, primarie (artt. 3 c. 3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c. 2, 20 e 21 del C.D.) – pur essendo informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, cit.), ciò nonostante, la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata), costituenti possibile illecito disciplinare, non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa, ma tuttavia è comunque possibile, ciò malgrado, contestare l'illecito deontologico – come violazione del dovere di dignità e decoro – anche sulla base della norma di chiusura, secondo cui la professione Forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendosi conto del rilievo sociale dell'attività difensiva, nonché rispettando i principi della corretta e leale concorrenza (C.N.F., fra le tante, da ultimo, sentenza n. 203 del 30 dicembre 2019).

Oltre che i richiamati precetti deontologici, il richiesto parere viene ad interessare, non da meno, il principio di libertà fondamentale – inteso come tutto quanto attiene alla sfera individuale dell'individuo – il quale rientra nelle garanzie costituzionali riconosciute dal nostro ordinamento le quali, se pur limitate nella loro elencazione – poiché al tempo della redazione della Costituzione erano limitate, rispetto ad oggi, le conoscenze che potevano aversi sulla concreta loro possibile estensione – poiché trattate in modo limitato e sommario, risultano ciò malgrado nell'insieme complete, tenuto conto che è l'evolvere nel tempo degli eventi a darne spessore ed a fornire tutte le possibili sfumature in dottrina, nonché a produrre una rilevante normativa ed una puntuale giurisprudenza.

Le "libertà", che assurgono a vere posizioni di diritto soggettivo, nella Costituzione vengono

però lasciate tali, ciò al fine di esaltarne la loro differenza, completandosi poi con i diritti enucleati in esse (es. diritto di riunirsi, etc.).

Pur se già nei principi fondamentali, articolo di centrale importanza e messo in correlazione con la singola norma violata, risulta essere l'art. 2 della Carta costituzionale, tuttavia è il Titolo I a rubricare le singole libertà dell'individuo.

Il diritto di esprimersi e di espressione, che in ambito europeo ha una dimensione più estesa (al pensiero, alla musica, all'arte, alla danza e a tutte le forme di espressione dell'individuo), si ricollega – per il nostro ordinamento – all'art. 21 della Costituzione, “Ognuno ha diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero” (in ambito europeo diritto di espressione), quale statuizione insieme generale e specifica; di destinazione individuale e collettivo. Argomento, comunque, in continuo divenire che, per ciò stesso, ammette il riconoscimento e la tutela anche di diritti di nuova generazione.

Anche nella normativa europea è data massima attenzione alle libertà fondamentali, le quali trovano la loro enucleazione nella Carta dei Diritti di Nizza, del 07 dicembre 2000, quale disciplina poi ritenuta parte essenziale della Costituzione europea nella quale è stata poi introdotta.

L'Europa conosceva già la Convenzione europea sui diritti dell'uomo del 1950, in materia di libertà, ma nel 2000, quando si arrivò alla redazione della Carta di Nizza, si avvertì la necessità di creare una Carta organica di tutela dei diritti, la cui novità fu di presentare le libertà fondamentali, quali diritti, anche come valori, vale a dire attribuendo il valore giuridico alle singole libertà riconosciute come singolari ed individuali diritti soggettivi. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, così come chiamata nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, è la parte II dello stesso trattato. La Carta, strutturata e ripartita in sette Titoli, e tra questi, nello specifico, al Titolo II, sulla Libertà, comprende l'articolo II-71, “Libertà di espressione e d'informazione”.

In ragione di quanto sopra richiamato, si

ritiene

che l'iscritto abbia correttamente puntualizzato l'imprescindibile dovere all'osservanza, anche in un contesto quale quello da lui richiamato, di una condotta comunque improntata al rispetto dei principi di dignità e decoro dettati dalla Deontologia Forense, dovendo quindi relazionarsi conseguentemente, con atteggiamenti sobri e conformi a quella immagine professionale che ciascun Avvocato incarna in ogni contesto del proprio vivere, così come appunto dettato dall'art. 9, n. 2 del Codice Deontologico Forense.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con PEC del 10 settembre 2020, ha richiesto a questo Consiglio di pronunciare un parere deontologico “*ai sensi dell'art. 42 del C.D.F.*” o di altra norma circa la possibilità di produrre all'interno di un giudizio, intrapreso nei confronti di un altro collega, la copia di una sentenza civile che, a suo dire, può dimostrare l'inadempimento professionale del collega convenuto.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Disciplina e Massimario,

osserva

va per prima cosa rammentato che ai sensi dell'art. 19 C.D.F. “*l'Avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato alla correttezza e lealtà*”.

L'art. 42 C.D.F., a sua volta, recita “*L'avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega (comma 1). L'avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avversario nè utilizzare notizie relative alla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio e che l'utilizzo di tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto (comma 2).*”

Con riferimento ai principi di cui al secondo comma dell'art. 42 il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 182/08, ha precisato che *“E' configurabile la violazione dell'art. 29 del C.D.F. [ora art. 42 C.D.F.], disposizione che introduce chiaramente una limitazione all'esercizio del dovere di difesa, qualora la mera utilità di avvalersi di una notizia relativa alla persona del collega ai fini della tesi dedotta in un giudizio civile non integri il requisito della necessità dell'uso della notizia richiesto invece dalla norma deontologica quale circostanza che consente di derogare al divieto”*.

Il principio è stato poi ribadito con la sentenza C.N.F. n. 171/15 nella quale, tra l'altro, è stato chiarito che il deposito in giudizio di un documento contro il collega avversario non viola il disposto di cui all'art. 42 C.D.F., qualora abbia attinenza con i fatti di causa e costituisca un “rafforzativo” della bontà della propria tesi, secondo necessità difensive non sindacabili in sede deontologica.

Ciò posto si evidenzia che dal quesito sottoposto a questo Consiglio emergono due elementi che alla luce delle considerazioni che precedono dovranno essere tenuti in considerazione dall'istante. Si tratta infatti della circostanza che il prospettato deposito riguarderebbe un documento pubblico, quindi incompatibile con i principi di riservatezza, e che il giudizio nel quale tale documento andrebbe prodotto vede il collega avversario nel ruolo di parte processuale e non di difensore (non è dato sapere del quesito se il collega sia anche avvocato di se stesso).

Ritiene

che l'istante possa trovare adeguata e soddisfacente risposta dai principi sopra richiamati.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con missiva del 10 settembre 2020, ha formulato la seguente richiesta di parere deontologico “... essendo mia intenzione investire su un brand personale che possa un domani trasformarsi in una (omissis) o in uno Studio Legale Associato, inoltre il seguente quesito di deontologia: 1. E' possibile assegnare al mio Studio Legale personale un nome di fantasia? 1.1. In caso di risposta affermativa al punto precedente e volendo sottoporvi un esempio concreto, in luogo della classica denominazione “Studio Legale Avv. (omissis)”, sarebbe possibile utilizzare la dicitura indicata a seguire? (omissis) Avv. (omissis). 1.1.1. In caso di risposta affermativa ad entrambi i punti precedenti, sarò tenuto a comunicare all'Ordine la denominazione scelta ai fini dell'aggiornamento dell'Albo?”.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere coordinatore Cerè,

Premesso che

- L'art.17 del Nuovo Codice Deontologico Forense prevede al comma 1 che “È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti” mentre al comma 2 stabilisce che “Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative”.

- l'art. 35 del Nuovo Codice Deontologico Forense prevede, in particolare per ciò che attiene al quesito posto, al comma 1 che “L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale”, al comma 2 che lo stesso non debba “dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale”, al comma 3 che “nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza” ed al comma 6 che “Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o



direttamente collegati con lo studio dell'avvocato”.

- con la delibera del 22 Gennaio 2016 (in vigore dal 2 luglio 2016), il Consiglio Nazionale Forense (oltre ad inserire l'inciso “quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse” al citato comma 1, riformulava l'art. 35 del Codice Deontologico Forense, abrogando i previgenti commi 9 “*l'avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso*” e 10 “*l'avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l'indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito*”, inserendo, al comma 1, la seguente dicitura “quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse”.

Considerato che

con riferimento al quesito posto dall'istante, occorre, innanzitutto, chiarire che la denominazione “(omissis) Adv. (omissis)” in sostituzione di “Studio Legale Adv. (omissis)” non sembra concretizzare una vera e propria denominazione “di fantasia”, atteso che non appare suscettibile di alterare e/o incidere in maniera rilevante sulla riconducibilità dello Studio allo stesso Avvocato.

Osserva che

sulla base di quanto richiamato in premessa e di quanto considerato, nonché alla luce dell'evoluzione del dettato normativo/giurisprudenziale, non risultano esserci impedimenti sulla possibilità per l'avvocato di utilizzare una denominazione dello studio che - restando rispettosa di tutti i principi di verità, correttezza, trasparenza stabiliti dai richiamati artt. 17 e 35 C.D.F. - si limiti ad aggiungere (e non a sostituire) all'indicazione del titolare delle mere locuzioni accessorie / complementari, tanto più alla luce dell'intervenuta modifica dell'art. 35 che ha messo in dubbio anche la permanenza della necessità del requisito della “riconducibilità” che appare comunque sussistente nel caso specifico.

Per quanto attiene, infine, al quesito inerente la richiesta di aggiornamento dell'albo, si evidenzia come tale esigenza possa emergere solo nell'ipotesi di effettiva costituzione di uno studio associato o di una STA, restando in caso contrario l'iscrizione in capo al singolo professionista a prescindere dalla mera denominazione espositiva dello studio.

Ritiene

che l'istante possa trovare adeguata e soddisfacente risposta, nei principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 26) pareri su note di onorari:
(omissis)